

COMUNE DI CHIANOCCO
Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO
TRASPORTI SCOLASTICI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 30/09/2024

REGOLAMENTO TRASPORTI SCOLASTICI

Art. 1 - Corrispettivo del servizio

1. Il servizio viene erogato a seguito di pagamento di un corrispettivo determinato con deliberazione della Giunta comunale. Eventuali esenzioni o riduzioni sulle tariffe stabilite dalla Giunta comunale sono disciplinate dall'apposito "Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) per agevolazioni tariffarie sui servizi comunali".

Art. 2 – Utilizzatori del servizio

1. Possono fruire del servizio principalmente gli alunni residenti a Chianocco, frequentanti la scuola materna di Chianocco, la scuola primaria di Chianocco e le scuole secondarie di Bussoleno.
2. Per casi diversi da quelli esposti le determinazioni saranno assunte dalla Giunta comunale su richiesta motivata degli interessati.

Art. 3 – Percorsi ed orari

1. Gli utilizzatori del servizio saranno prelevati alle fermate stabilite e riportati alle stesse, gli autisti non sono autorizzati ad effettuare fermate non previste salvo casi di emergenza.
Firmando in sede di iscrizione l'autorizzazione alla salita e alla discesa in autonomia dei ragazzi (vedi Art. 7 del presente regolamento), gli autisti sono autorizzati a fare salire e scendere dallo scuolabus i ragazzi in autonomia e non sono responsabili della mancata presenza di accompagnatori alle fermate dello scuolabus (genitori, ecc..).

Art. 4 – Comportamento sull'automezzo

1. I trasportati devono tenere un comportamento corretto ed educato, non disturbare il conducente e non danneggiare il mezzo di trasporto. Durante il tragitto, i trasportati devono rimanere seduti al loro posto, non aprire i finestrini e non tenere comportamenti pericolosi per sé, per gli altri trasportati e per la circolazione stradale.
2. L'amministrazione non è responsabile di danni derivanti da comportamenti non corretti dei trasportati.

Art. 5 – Sospensione dall'utilizzo del servizio

1. Il responsabile del servizio provvederà alla sospensione dello stesso nei seguenti casi:
 - a) violazione, da parte dei trasportati, degli obblighi di tenuta di comportamento corretto a bordo del mezzo, disposti dal precedente art. 4; il comportamento scorretto comporterà, secondo la gravità del caso, la sospensione per un periodo determinato (da uno a dieci giorni) dalla fruizione del servizio; nei casi più gravi, o nel caso di reiterati comportamenti scorretti che abbiano comportato più di una sospensione, il responsabile del servizio potrà sospendere l'interessato dall'utilizzo del servizio di trasporto per un periodo più lungo, senza alcun rimborso del corrispettivo già versato. In ogni caso, la sospensione temporanea o definitiva dal servizio dovrà essere preceduta dalla segnalazione alla famiglia del minore, con l'indicazione dettagliata delle motivazioni.
 - b) Qualora il comportamento scorretto dei trasportati sia causa di danni, oltre alla sospensione di cui al precedente comma, sarà dovuto il risarcimento dei danni.

Art. 6 – Modalità del servizio in casi particolari

1. In caso di condizioni meteorologiche di particolare eccezionalità, il servizio sarà svolto osservando il principio di precauzione e potranno esserci modifiche rispetto alle normali modalità di erogazione.
2. Il servizio potrà essere sospeso qualora non dovessero esserci le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento dello stesso.

Art. 7 – Accettazione condizioni

1. L'ammissione all'utilizzo del servizio è subordinata all'accettazione, da parte dei genitori del minore o di chi ne fa le veci, delle disposizioni del presente regolamento e alla sottoscrizione del modulo di iscrizione ai trasporti (allegato A del presente regolamento).
2. Copia del presente regolamento dovrà essere consegnata al momento dell'iscrizione al genitore del minore o a chi ne fa le veci.